

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66,
RECANTE IL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO
14, COMMA 18, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, si effettuano alcuni interventi risultanti necessari per integrare, riassetare o correggere le disposizioni recate dal Codice dell'ordinamento militare (di seguito il "Codice militare"), emanato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Tale decreto ha operato il riordino delle previgenti disposizioni primarie d'interesse del Ministero della difesa e delle Forze armate, in attuazione dei commi 14 e 15 del citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005, secondo i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Contestualmente e coerentemente con il riassetto di tali fonti primarie, si è proceduto anche al riordino sistematico delle disposizioni secondarie, afferenti materie dello stesso ordinamento militare, in testo unico regolamentare che è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica legislativo 15 marzo 2010, n. 90 (di seguito "regolamento").

Il codice, deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010, è entrato in vigore il 9 ottobre 2010. A distanza di vari mesi dalla sua emanazione, con la presente iniziativa s'intende apportare ora al provvedimento le necessarie modifiche, per eliminare talune imperfezioni testuali, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti e recepire il cosiddetto *jus superveniens*.

Le rettifiche delle imperfezioni del testo, sin qui riscontrate in sede applicativa dalle varie articolazioni dell'Amministrazione della difesa, tanto dell'area tecnico-operativa (Stati maggiori di Forza armata), quanto dell'area tecnico-amministrativa (Segretariato generale della difesa e Direzioni generali), possono riguardare meri errori materiali di trascrizione occorsi nella redazione del codice, sia di tipo dattilografico, sia di riproduzione delle partizioni testuali per riassetto delle fonti originarie. Tra questo genere d'intervento, si possono annoverare anche quei perfezionamenti tesi ad una maggiore chiarezza delle disposizioni, senza con ciò innovare le materie che ne sono oggetto. La seconda tipologia di modifiche concerne il recepimento delle disposizioni primarie introdotte nell'ordinamento successivamente all'approvazione definitiva del Codice militare da parte del Consiglio dei Ministri.

Si illustrano di seguito i singoli interventi di cui si tratta.

Articolo 1, comma 1,

lettera a): modifica l'articolo 16, sopprimendo al comma 2 il riferimento al numero delle direzioni generali, ormai superato e, peraltro, indicato al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per le medesime finalità, allo stesso comma viene soppresso il riferimento all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le cui disposizioni risultano superate da quelle recate dall'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

lettera b): modifica il comma 1 dell'articolo 17 relativo al servizio di assistenza spirituale, per riprodurre fedelmente la fonte originaria di cui all'articolo 1 della legge 1 giugno 1961, n. 512, nonché richiamare il carattere transitorio della medesima previgente normativa riassetata nel



Codice, in ossequio al principio di bilateralità che presiede la disciplina in materia di assistenza spirituale, ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense;

lettera c): inserisce nella rubrica e al comma 1, lettera d), dell'articolo 22, relativo al servizio distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche ed esplosivi non contrassegnati, la disciplina della bonifica dei campi minati, venuta temporaneamente meno per effetto dell'abrogazione del d.lgs.lgt. 12 aprile 1946, n. 320, operata dal Codice militare (art. 2268, co.1, n. 258). La disposizione viene aggiornata secondo le indicazioni della Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, competente in materia, che ha rilevato la necessità di mantenere in vigore la disciplina di cui si tratta;

lettera d): interviene sull'articolo 24, al comma 1, concernente gli organi consultivi e di coordinamento:

- alla **lettera a)**, per adeguarla alle modifiche introdotte dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche), che ha sostituito il Comitato pari opportunità con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

- alla **lettera f)**, per espungere il Comitato di coordinamento generale, che non è stato prorogato dall'articolo 1 del d.P.C.M. 30 luglio 2010, concernente gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero della difesa da confermare per un ulteriore biennio. Con la riformulazione della disposizione vengono elencati anche gli organismi collegiali a suo tempo confermati dal d.P.C.M. 4 maggio 2007 e prorogati per un ulteriore biennio all'articolo 2 del d.P.C.M. 30 luglio 2010. Si tratta della Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, nonché della Commissione italiana di storia militare e del Comitato etico, originariamente istituiti con decreti del Ministro della difesa 1° luglio 1957, 21 novembre 1986 e 13 marzo 1996;

lettera e): integra l'articolo 48, comma 1, relativo all'Agenzia industrie difesa, per perfezionare il rinvio esterno ivi contenuto;

lettera f): aggiorna l'articolo 101, relativo ai comandi di vertice e alle strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito, citando anche i comandi e le strutture militari che sono stati oggetto di recenti ristrutturazioni, nonché la relativa dipendenza, in attuazione della riforma complessiva delle Forze armate prevista dal d.lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato e integrato dal decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253;

lettera g): modifica l'articolo 103, relativo all'organizzazione territoriale dell'Esercito, in stretta connessione con l'intervento all'articolo 101, al fine di riprodurre maniera più puntuale l'assetto degli organi tecnici competenti in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati, nonché di eliminare dal novero dell'organizzazione territoriale il Centro di selezione e reclutamento nazionale, recentemente transitato alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito, nel quadro della riorganizzazione strutturale discendente dal citato d.lgs. n. 464 del 1997;

lettera h): modifica l'articolo 104, relativo all'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito, analogamente all'intervento sugli articoli 101 e 103;

lettera i): modifica l'articolo 105, analogamente agli interventi sugli articoli 101, 103 e 104, prevedendo l'inserimento del Centro tecnico logistico interforze NBC, già operante ma non tenuto presente in occasione del precedente riassetto normativo, e la ridenominazione già intervenuta dei Centri tecnici dipendenti dal Comando logistico dell'Esercito;



lettera l): aggiorna l'articolo 107, relativo all'organizzazione del servizio lavori e demanio dell'Esercito, in ragione dell'attuale organizzazione e dei compiti svolti nello stesso settore, in attuazione del d.lgs. n. 214 del 2000 che ha istituito l'Ispettorato per le infrastrutture;

lettera m): modifica l'articolo 108, relativo a Armi e Corpi dell'Esercito, per renderne la formulazione più completa e meglio rispondente all'assetto assunto dalla Forza armata, in attuazione del d.lgs. n. 464 del 1997;

lettera n): integra l'articolo 113, precisando che lo Stato maggiore della Marina costituisce vertice dell'organizzazione logistica di Forza armata;

lettera o): rettifica l'articolo 116, relativo all'organizzazione formativa della Marina militare, per armonizzarne il testo con la rubrica della disposizione, e inserisce il preesistente Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare quale struttura formativa della Marina prevista in attuazione del d.lgs. n. 464 del 1997 e del d.lgs. n. 253 del 2005;

lettera p): completa all'articolo 118 il riassetto delle disposizioni relative all'ordinamento del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM), previste dal T.U. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 914 e dall'originario articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212;

lettera q): sopprime all'articolo 119, comma 1, la lettera m), per un aggiornamento dei compiti effettivamente svolti dagli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina militare con riguardo al profilo amministrativo;

lettera r): modifica l'articolo 120, relativo al Corpo del genio navale, per il suo adeguamento ai compiti da esso effettivamente disimpegnati, ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 247, della legge 1° febbraio 1989, n. 36, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, del d.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 e del d.m. 20 gennaio 1998;

lettera s): modifica l'articolo 121, relativo al Corpo delle armi navali, per il suo adeguamento ai compiti da esso effettivamente disimpegnati, ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 247, della legge 1° febbraio 1989, n. 36, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, del d.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 e del d.m. 20 gennaio 1998;

lettera t): integra l'articolo 134, comma 3, lettera n), per perfezionare il riassetto normativo sull'esercizio dei poteri di vigilanza per la sicurezza sui luoghi di lavoro, negli ambiti portuali e a bordo delle navi, in quanto funzioni già riconosciute dall'ordinamento al Corpo delle capitanerie di porto, ancor prima dell'avvento del decreto legislativo n. 81 del 2008 (disciplina dei poteri di vigilanza devoluta all'autorità marittima), riassetto nell'articolo 134 in trattazione, sia in forza delle disposizioni speciali precedentemente racchiuse nella legge 16 giugno 1939, n. 1045, sia del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e discendenti decreti legislativi n. 271 e 272 del 1999 regolanti la materia de qua, rispettivamente, per le navi mercantili e i porti;

lettera u): aggiorna l'articolo 146, relativo al Comando delle scuole dell'Aeronautica militare, inserendo la Scuola specialisti e la Scuola volontari di truppa, per coordinamento con l'articolo 226 (scuole per sottufficiali) del Codice militare con l'articolo 279 (enti e istituti di istruzione) del regolamento;

lettera v): aggiorna l'articolo 155, concernente l'istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri, con riguardo al compito di Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84 (ratifica del Trattato EUROGENDFOR firmato a Velsen il 18 ottobre 2007);

lettera z): sostituisce all'articolo 165 le parole "consiglio di disciplina" con "commissione di disciplina", per esigenze di uniformità terminologica e di armonizzazione lessicale con i corrispondenti riferimenti presenti nel codice;

lettera aa): integra l'articolo 181, relativo all'istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare, per esigenze di *drafting*;



lettera bb): integra l'articolo 182, relativo ai rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica, per omologarlo alle norme sulla sanità pubblica veterinaria, anche in considerazione dei compiti affidati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, ai medici veterinari militari;

lettera cc): aggiorna l'articolo 188, relativo agli organi centrali della sanità militare, alla luce dell'intervenuta soppressione della Direzione generale della sanità militare con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2010, n. 270, recante attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

lettera dd): interviene sull'articolo 189, relativo al Collegio medico legale: al comma 2, per perfezionare il riassetto normativo alla luce dei decreti ministeriali 17 aprile 1984 e 19 luglio 1989, che hanno istituito apposite sezioni speciali, rispettivamente a Cagliari e Palermo, e al comma 11, per adeguare la norma all'avvenuta soppressione della Direzione generale della sanità militare (vds. relazione all'articolo 188) e alla riorganizzazione di attività diagnostiche e di laboratorio attestata al Policlinico militare di Roma;

lettera ee): integra l'articolo 190, relativo alle sezioni del collegio medico legale, per precisare che le visite medico-legali possono essere disposte, come da prassi attuale, oltre che dalla Corte dei Conti, anche dagli organi della giustizia amministrativa;

lettera ff): adegua l'articolo 191 alla vigente situazione organizzativa in materia di attività direttive nell'organizzazione sanitaria militare, tenendo conto degli ordinamenti di ciascuna Forza armata;

lettera gg): modifica l'articolo 194, relativo alla commissione interforze di seconda istanza, al fine di uniformare le denominazioni degli organi direttivi tecnici, in coerenza con quanto previsto all'articolo 191;

lettera hh): integra l'articolo 195, comma 1, relativo alle strutture sanitarie interforze, inserendo la corretta denominazione del preesistente Centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell'Esercito;

lettera ii): modifica l'articolo 196, comma 1, lettera b), relativo ai compiti dell'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato, per riassetto fedelmente la fonte originaria di cui all'articolo 11 del d.P.R. n. 613 del 1980, secondo cui le autorità di vertice dei corpi della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze armate, dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'Ente; questi in caso di mobilitazione delle Forze armate, assume tutti i poteri quale unico rappresentante dell'Associazione. L'attuale formulazione dell'articolo 196 potrebbe indurre a ritenere che la dipendenza diretta della Croce Rossa Italiana dal Presidente sia limitata alla sola evenienza della dichiarazione di guerra o di grave crisi internazionale;

lettera ll): perfeziona all'articolo 197, relativo all'organizzazione dei servizi umanitari, il riassetto normativo, prevedendo:

- al comma 2, l'inclusione delle infermiere volontarie e del personale del Corpo militare tra i destinatari della formazione;
- al comma 3, l'adeguamento della disposizione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del d.P.R. n. 613 del 1980, che fa riferimento a un corso universitario in scienze infermieristiche;
- al comma 5, l'espunzione della norma che risulta già riassetata dal regolamento: per il Corpo militare, dall'art. 273, comma 2, e, per le infermiere volontarie, dagli articoli 89, comma 1, lettera z), e 237, comma 3;

lettera mm): sostituisce all'articolo 199, relativo alle attribuzioni medico-legali, il riferimento agli "ospedali militari", non contemplati dal vigente ordinamento della Sanità militare, con le "strutture sanitarie", di cui all'articolo 195;



lettera nn): modifica al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione I, per indicare tutte le professioni sanitarie riconosciute dall'ordinamento italiano, autorizzate dal Ministero della salute, e non solo quella di medico-chirurgo;

lettera oo): adegua l'articolo 208. L'intervento è necessario in quanto la formulazione originaria delle norme ivi riassettate contempla per gli ufficiali medici le posizioni di stato giuridico comuni a tutti gli ufficiali, senza menzionarle espressamente, né escludendone alcuna. Oltre a ciò, le modifiche risolvono problemi interpretativi con riguardo all'attuale formulazione dell'articolo 211, dal quale risulterebbero escluse altre categorie di personale che fanno parte comunque della Sanità militare insieme agli ufficiali medici. Si provvede, pertanto, ad unificare i due citati articoli, rendendoli conformi all'attuale ordinamento del personale e alla suddivisione in ruoli prevista dalle norme in vigore. Con ciò, oltre alla ridenominazione della la rubrica dell'articolo, vengono ricomprese nella stessa disposizione tutte le ulteriori categorie di personale impiegate nel comparto sanitario, quali previste dall'ordinamento di cui alla legge n. 42 del 1999 (professioni sanitarie che necessitano di titolo di laurea abilitante e di specifico campo di autonomia professionale, nonché di codice deontologico). Tra le figure professionali sanitarie, nell'ordinamento odierno sono ricompresi, in aggiunta al personale medico-chirurgo, anche quelle di farmacista, di odontoiatra, di veterinario, di sanitari infermieristici e di ostetricia, di sanitari della riabilitazione e della prevenzione, di personale psicologo. Esse corrispondono a quelle dell'elenco delle professioni sanitarie del Ministero della salute e degli ordinamenti didattici. Vengono, inoltre, richiamati nell'ordinamento militare le figure di supporto sanitario come individuabili ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, e previsto dall'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2001 (operatore socio sanitario) che, attualmente, devono ricomprendersi tra gli incarichi assolvibili dai militari delle categorie dei graduati o di truppa. La formulazione dell'articolo non fa riferimento ai ruoli o Corpi di appartenenza, essendo essi oggetto di specifiche discipline di stato giuridico per l'accesso. La modifica della denominazione di 'servizio sanitario militare' in 'sanità militare', infine, si rende necessaria per coerenza con il contestuale adeguamento all'articolo 181;

lettera pp): aggiorna l'articolo 209, comma 3, relativo agli ufficiali medici, analogamente alla modifica dell'articolo 188, alla luce dell'intervenuta soppressione della Direzione generale della sanità militare con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2010, n. 270, recante attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

lettera qq): la modifica all'articolo 210 è volta a chiarificare e semplificare la disposizione recata dall'articolo che ha riassetto le precedenti disposizioni vigenti al riguardo, in materia di deroga alle norme relative all'incompatibilità e alle limitazioni previste dai contratti e convenzioni con il SSN, sia per i medici militari sia per gli altri medici del comparto sicurezza e difesa. Su tale articolo è intervenuta, dopo la pubblicazione del Codice militare (d.lgs. n. 66 del 2010), una rettifica con la quale è stata inserita l'incidentale "*per le finalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174*", (G.U. 7 settembre 2010, n. 209). Rispetto alla formulazione attuale, viene eliminato tale inciso, soppressa la deroga al cumulo degli impieghi, in realtà prevista dall'articolo 6-bis del decreto legge 24 aprile 1997, n.108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n.174, in relazione ad una situazione emergenziale cui si riferiva quel decreto-legge e viene, quindi, correttamente circoscritta tale deroga facendo salvo il divieto di visite private agli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità o di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma. Si opera in tal modo il riassetto così come previsto dall'articolo 6, para 25 del "Regolamento sul Servizio sanitario territoriale militare", approvato con il regio decreto 17 novembre 1932 (regolamento nel quale ha trovato originario fondamento la possibilità ormai consolidatasi nel tempo dell'attività libero-professionale dei medici militari, poi riconosciuta, tra l'altro, dall'articolo 11, comma 2, del



decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187 (applicativo delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335), che estende l'applicazione degli istituti normativi previsti per i medici del Servizio sanitario nazionale (in conformità con quanto statuito per il personale medico degli enti previdenziali dal citato articolo 13 della legge n. 222 del 1984), tra i quali rileva in questa sede il diritto ad esercitare la libera professione, al personale medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli accertamenti sanitari previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'aggiornamento tecnico-scientifico e quello obbligatorio professionale al personale medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli accertamenti sanitari in materia di pensioni di inabilità (anche medici militari in quanto componenti delle Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato di verifica per le cause di servizio), oggi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461.

lettera rr): modifica al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione II, per uniformità con i successivi articoli 211 e 212, che attengono a requisiti specifici per l'esercizio delle professioni sanitarie, anziché al personale non medico;

lettera ss): modifica l'articolo 211, relativo alle categorie di personale non medico la cui versione originaria è trasfusa nell'articolo 208. Con la riformulazione, viene riprodotto quanto previsto in tema di formazione continua, in conformità al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (articoli da 16 a 16-sexies) e successive modificazioni, con riferimento al riordino della disciplina in materia sanitaria. In particolare, l'articolo recepisce l'articolo 1 del regio decreto 17 novembre 1932 e gli articoli 2 e 5 del d.lgs. n. 490 del 1997. Coerentemente viene modificata anche la rubrica dell'articolo in "Formazione continua".

Articolo 2, comma 1,

lettera a): interviene sull'articolo l'articolo 239, relativo alle navi militari e navi da guerra, modificando:

- il comma 1, lettera a), per rendere più chiara e completa la formulazione della norma e renderla meglio rispondente alla reale organizzazione del naviglio militare, che prevede l'individuazione della categoria a cui appartiene l'unità in relazione alle caratteristiche costruttive e d'impiego;
- il comma 2, in coerenza con l'articolo 292, comma 2, lettera s), del d.lgs. n. 152 del 2006;

lettera b): integra l'articolo 242, comma 1, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio militare, per rendere più chiara la norma, prevedendo le modalità di iscrizione nel ruolo del naviglio militare, presupposto logico indispensabile per la successiva radiazione;

lettera c): interviene sull'articolo 247, prevedendone il coordinamento con quanto già previsto al secondo comma dell'articolo 243 del codice della navigazione aerea, ove è enunciata la nozione di aereo a pilotaggio remoto (APR), nel novero degli aeromobili militari.

lettere d) ed e) dispongono:

- l'abrogazione delle disposizioni attualmente recate dall'articolo 248, in quanto la relativa disciplina in materia di certificazione e immatricolazione nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa è già contenuta nell'articolo 245 del codice della navigazione aerea. L'intervento, pertanto, è volto ad eliminare possibili profili d'incertezza applicativa, tenendo anche conto del mutato assetto dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, quale risultante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 (transito delle attribuzioni delle strutture dirigenziali generali tecniche, tra cui la Direzione generale degli armamenti aeronautici, nell'ambito del Segretariato generale della difesa\Direzione nazionale degli armamenti);
- l'abrogazione dell'articolo 248-bis (*APR di peso inferiore a 20 chilogrammi*), per pura utilità di *drafting* formale, con conseguente trasposizione integrale dei relativi contenuti nel medesimo articolo 248;



lettera f): integra l'articolo 250, relativo ai campi e impianti di tiro a segno, allo scopo di indicare con più chiarezza l'assoluta esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato, in ordine alle eventuali esigenze di manutenzione delle strutture interne alle Sezioni di tiro a segno nazionale (TSN);

lettere g) e h): sostituiscono l'articolo 255, prevedendo un rinvio alla legge 7 marzo 2001, n. 78, in materia di competenze del Ministero della difesa per la gestione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale e abrogano gli articoli da 256 a 264, atteso che la generale disciplina ivi riassettata, già contenuta nella predetta legge, e contestualmente abrogata al numero 993) del comma 1 dell'art. 2268, a seguito di ulteriori approfondimenti è risultata di prevalente competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Di conseguenza, si procede all'abrogazione dello stesso numero 993) - vds. art. 9, co. 1, let. p), n. 9), del presente provvedimento – con lo scopo di dare reviviscenza alla stessa legge n. 78 del 2001 e ricondurre la disciplina di cui si tratta alla *sedes materiae* naturale che è per lo più estranea al codice militare;

lettera i): perfeziona al comma 1 dell'articolo 286 il riassetto dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e inserisce il comma 3-bis, relativo alla determinazione dei canoni degli alloggi di servizio, per recepire nel Codice militare la normativa sopravvenuta in materia, ai sensi dell'articolo 6, comma 21-*quater* del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (rideterminazione sul canone sulla base dei prezzi di mercato);

lettera l): modifica l'articolo 300, comma 4, relativo ai diritti di proprietà industriale delle Forze armate, per ricondurre all'ordinaria potestà regolamentare del Ministro della difesa la disciplina di dettaglio, consistente nell'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi dei quali le Forze armate hanno l'uso esclusivo, con possibilità di concessione del loro utilizzo a terzi, a titolo oneroso ovvero gratuito, secondo le modalità attuative stabilite dal medesimo regolamento. Risulta, infatti, non funzionale l'attuale previsione del comma 4, dell'articolo di includere anche la citata disciplina nel Testo unico regolamentare, anche nella considerazione che il regolamento ministeriale in questione è corredato di ponderosi allegati che recano un alto numero di immagini costituenti segni distintivi delle Forze armate, che potranno peraltro essere oggetto di frequenti integrazioni e modificazioni, circostanza questa che mal si attaglia allo strumento del regolamento governativo. Atteso che l'emanazione del regolamento previsto nel citato comma 4 ha il solo scopo di stabilire le tipologie delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi, ai fini di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 300, viene precisato che restano comunque ferme le competenze in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici delle Forze armate, che permangono di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

lettera m): modifica l'articolo 306, comma 2, relativo alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa, per perfezionare il riassetto della disciplina contenuta nella norma originaria (articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537);

lettera n): integra il comma 9 dell'articolo 307, allo scopo di confermare la vigenza del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, il quale, nell'ambito della speciale disciplina del c.d. federalismo demaniale, prevede all'articolo 5, comma 4, che con apposito d.P.C.M., su proposta del Ministro della difesa siano individuati gli immobili in uso alla Difesa da trasferire agli enti territoriali;

lettera o): modifica l'articolo 312, comma 1, relativo alle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali, per correggere un errore materiale nel riassetto, atteso che la disposizione originaria (articolo 2, comma 30, della legge n. 247 del 2006) non dispone che il Ministro della difesa riferisca alle competenti Commissioni parlamentari;



lettera p): integra l'articolo 319, relativo agli acquisti di materiali di interesse militare a seguito di confisca, con il richiamo, in riferimento all'Arma dei carabinieri, delle disposizioni recate dall'art. 1, co. 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di migliore utilizzazione, per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria, dei mezzi, degli immobili e degli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore;

lettera q): aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 363, aggiornandone la rubrica, allo scopo di prevedere, con riferimento alle navi militari da guerra o ausiliarie, al pari di quelle possedute o gestite in generale dallo Stato, il rinvio alle disposizioni di deroga o speciali contemplate dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, riguardanti, rispettivamente, la disciplina della riduzione degli scarichi in mare dei rifiuti o dei residui di carico navali, nonché del miglioramento della protezione ambientale da inquinamento prodotto dalle navi.

Articolo 3, comma 1:

lettera a): adegua l'articolo 533, allo scopo di prevedere che in materia di polizze assicurative, per i rischi derivanti dallo svolgimento dei compiti istituzionali degli appartenenti al Ministero della difesa, si applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici;

lettera b): inserisce il comma 2-*bis* all'articolo 541 (e modifica analogamente la rubrica) in materia di termini dei pagamenti delle prestazioni contrattuali, per inserire la normativa sopravvenuta in materia ai sensi dell'articolo 6, comma 21-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (differimento del piano di consegna dei mezzi e sistemi d'arma);

lettera c): abroga l'articolo 566 (Norme di spesa per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale), coerentemente con il contestuale intervento abrogativo degli articoli da 256 a 264, in quanto la disposizione ne reca l'autorizzazione di spesa;

lettera d): elimina meri errori materiali occorsi con il riassetto normativo nel comma 1, lettere da a) a o), dell'articolo 583, mediante il ripristino degli importi esatti recati dalle leggi n. 331 del 2000 e n. 226 del 2004, relativi agli oneri finanziari connessi con la professionalizzazione delle Forze armate, per l'arco temporale 2009 – 2021.

Articolo 4, comma 1,

lettera a): interviene sul comma 2, lettera a), dell'articolo 621, relativo all'acquisto dello stato di militare, per espungere il riferimento che lega l'arruolamento volontario al solo tempo di pace, in quanto tale forma di reclutamento rimane in vigore anche al verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b), che consentono l'arruolamento obbligatorio;

lettera b): modifica l'articolo 628, relativo alla successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali, per adeguarlo a quanto precisamente contemplato nella Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni con riguardo all'Arma dei trasporti e dei materiali;

lettera c): integra l'articolo 633, comma 4, relativo al reclutamento volontario, per escludere dalla procedura concorsuale le forme di assunzione previste per le categorie protette di cui agli articoli 705 e 709;

lettera d): adegua l'articolo 641, comma 1, relativo all'accertamento dell'idoneità attitudinale, in quanto l'attuale riferimento ai "centri di selezione e reclutamento", derivante da norma specificamente riferita all'Arma dei carabinieri, risulta non rispondente alla realtà organizzativa e alle esigenze delle altre Forze armate, laddove i componenti delle commissioni preposte ad accertare il profilo attitudinale sono tratti da vari enti e le commissioni sono



insediate sia presso centri di selezione e reclutamento sia presso altri organi delle Forze armate, impiegando anche ufficiali con la qualifica di periti selettori conferita dalla competente struttura del Ministero della difesa a seguito di apposito corso formativo. L'adeguamento contempla il rinvio alle specifiche norme regolamentari, con formulazione analoga all'articolo 640, concernente l'accertamento dell'idoneità psicofisica;

lettera e): sopprime il comma 3 dell'articolo 653, relativo alla partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali. L'intervento si rende necessario in quanto la citata disposizione, disponendo l'iscrizione nel ruolo normale degli ufficiali provenienti dalle forze di completamento con il grado già rivestito, risulta in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 652, che disciplinano il sistema di reclutamento straordinario nei ruoli normali, alle quali rinvia il comma 1 dello stesso articolo 653. Tale sistema di reclutamento (cd. reclutamento a nomina diretta) è definito straordinario, in quanto i relativi concorsi possono essere banditi solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 654 e i vincitori, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 653, sono immessi in ruolo con il grado di tenente, o grado corrispondente, diversamente da quanto avviene con il sistema ordinario di reclutamento, di cui all'articolo 651, il quale prevede che l'accesso al ruolo avvenga con il grado di sottotenente, o grado corrispondente, dopo aver frequentato l'accademia militare. Il contrasto dell'articolo 653, comma 3, con l'articolo 652 è generato dalla circostanza che gli ufficiali delle forze di completamento che partecipano ai concorsi in parola, di massima, rivestono il grado di sottotenente o grado corrispondente. L'immissione in ruolo con tale grado costituirebbe un'ipotesi di reclutamento a nomina diretta incompatibile con il sistema delineato dall'articolo 652.

lettera f): adegua l'articolo 682, comma 1, relativo all'alimentazione dei ruoli dei marescialli, per chiarire, in relazione alle due diverse modalità di concorso per il reclutamento dei marescialli previste dall'art. 679, che la contrazione della ferma biennale è relativa al solo personale reclutato tramite concorso pubblico. La nuova formulazione, inoltre, meglio si raccorda con le previsioni del successivo comma 2;

lettera g): elimina un mero errore materiale al comma 1 dell'articolo 701;

lettera h): integra l'articolo 707, comma 1, relativo ai requisiti speciali per l'arruolamento nel ruolo degli appuntati e carabinieri, per completare il riassetto degli articoli 5 e 15 del d.lgs. n. 198 del 1995, in materia di requisiti soggettivi che i concorrenti all'arruolamento nei suddetti ruoli devono possedere, anche in coerenza con quanto previsto dagli articoli 635, co. 1, e 684, co. 2, del codice;

lettera i): elimina un mero errore materiale al comma 1 dell'articolo 709;

lettera l): interviene sull'articolo 711, comma 1, relativo ai requisiti per l'ammissione:

- alla lettera a), precisando il 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare, quale termine temporale per il possesso dei requisiti di età per l'accesso al concorso, anziché con riferimento all'incorporazione, secondo le previsioni già recate dal art. 9, comma 3, del d.m. 4 agosto 2000, n. 302;
- alla lettera b), per chiarire che il termine temporale per il possesso del richiesto titolo di studio richiesto è fissato alla data di effettiva ammissione alla scuola, in modo da non escludere dal concorso i frequentatori del secondo anno dei licei, di norma non in possesso ancora del necessario titolo studio al momento della pubblicazione dei bandi di concorso;

lettera m): perfeziona all'articolo 718 il riassetto delle fonti originarie, operando un coordinamento formale con l'articolo 573. A tale riguardo, va considerato che nello stesso articolo 718 è confluito l'articolo 1 della legge 3 dicembre 1970, n. 995, senza, tuttavia, che si tenesse conto delle successive modificazioni introdotte in materia dall'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a sua volta puntualmente riassetto nell'articolo 573 del codice. La modifica comporta la soppressione di previsioni erranee ovvero ripetitive, in quanto già superate all'epoca del riassetto normativo operato con il decreto legislativo n. 66 del 2010.



Non di meno, l'articolo 718 riformulato viene confermato per esigenze di sistematicità nell'ambito del titolo III del libro IV del codice, il quale reca la disciplina complessiva della formazione;

lettera n): precisa che la disciplina dell'articolo 723, comma 3, lettera a), relativo ai corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, si applica anche al caso dei frequentatori che non superino i corsi applicativi e provengano dal ruolo dei sergenti, confermandone il rientro nella categoria di provenienza come già previsto per le altre categorie;

lettera o): completa all'articolo 759, relativo alla assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità, il riassetto delle previgenti disposizioni in materia per il personale militare delle singole Forze armate, nonché l'ambito di competenza a disporre i relativi provvedimenti;

lettera p): integra l'articolo 763, relativo alle cause di proscioglimento dalla ferma, aggiungendo tra le fattispecie considerate dalla norma quella dell'espulsione, per coerenza sistematica con quanto disposto dall'articolo 599 del regolamento;

lettera q): modifica il comma 1, lettera d), dell'articolo 768, al fine di aggiornare la disposizione originaria, in relazione all'elevazione dell'Arma dei carabinieri da arma dell'Esercito a rango di Forza armata;

lettera r): definisce con chiarezza, all'articolo 792, comma 2, relativo agli organici, il concetto di organico in senso proprio, che si riferisce al numero massimo di personale stabilito per il ruolo, al fine di evitare possibili equivoci con il concetto di consistenza organica effettiva, che ha invece riferimento al numero di personale appartenente in concreto al ruolo ad una data determinata;

lettera s): completa all'articolo 811, relativo ai militari della Marina militare, il riassetto delle disposizioni che regolano l'ordinamento del personale di tale Forza armata, con particolare riferimento al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM), già disciplinato dal T.U. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 914 e dall'originario articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212;

lettera t): adegua l'articolo 826 con riguardo ai dati numerici relativi all'organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, definito dal decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri del lavoro e dell'interno in data 12 novembre 2009 (G.U. n. 52 del 4 marzo 2010), secondo queste entità: n. 463 unità in soprannumero (fonti: art. 16 d.P.R. n. 520 del 1955; art. 9-bis del d.l. n. 510 del 1996; art. 62 della l. n. 144 del 1999; art. 1, co. 571, della l. n. 296 del 2006) e n. 43 unità in conto dotazioni 'ordinarie' dell'Arma dei carabinieri (fonti: artt. 2, 9 e 12 del d.lgs. n. 198 del 1995 e art. 4 del d.lgs. n. 298 del 2000), per un totale di 506 unità. Corregge, inoltre, al comma 1, errori materiali occorsi nell'indicare la sequenza delle lettere;

lettera u): integra il comma 2 dell'articolo 830, relativo al contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia, per riprodurre esattamente la disposizione originaria recata dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 21;

lettera v): perfeziona al comma 2 dell'articolo 879 il riassetto dell'articolo 50, terzo comma, del r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458, con l'indicazione di Ministero (in luogo di Ministro) della difesa, laddove, nel caso di trattenimento in servizio del militare di durata superiore a quindici giorni e, comunque, per un massimo di sessanta giorni, era originariamente prevista l'autorizzazione da parte del 'Ministero' della guerra;

lettera z): adegua il comma 5 dell'articolo 881, concernente disciplina per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali, in conformità a quanto già disciplinato dall'articolo 4-ter, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, al fine di precisare che l'estensione dei



benefici in materia di vittime del terrorismo è limitata esclusivamente a quello di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, articolo 1, comma 2, ovvero al diritto al collocamento obbligatorio presso datori di lavoro pubblici e privati;

lettera aa): perfeziona la definizione della posizione di servizio permanente effettivo, di cui al comma 1 dell'articolo 882, per specificare che è tale la posizione del militare idoneo al servizio incondizionato effettivamente provvisto di impiego, riprendendo in tal modo la previsione già recata dall'art. 18 della legge 10 aprile 1954, n.113;

lettera bb): aggiunge la lettera *i-bis*) al comma 2 dell'articolo 884, per completare la casistica delle circostanze o posizioni comportanti il collocamento in aspettativa, in relazione all'art. 26 della legge n. 183 del 2010 che estende la possibilità di conferire incarichi dirigenziali al personale del comparto sicurezza e difesa, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, mediante il collocamento in aspettativa senza assegni e la permanenza nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

lettera cc): adegua l'articolo 904, relativo ad elezione nelle cariche amministrative, perfezionando il rinvio alle fonti di settore, atteso che, con riguardo agli eletti nei comuni, nelle province e nelle aziende speciali, l'art. 81 del d.lgs. n. 267 del 2000 ha ridisciplinato la materia in modo diverso da quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 1078 del 1966, il quale, pertanto, è da ritenere, per questa parte, implicitamente abrogato. Con riguardo ai consiglieri regionali, pure previsti dall'art. 1 della legge n. 1078 del 1966, l'aspettativa per il personale militare è disciplinata dall'art. 903 del codice. L'introduzione del rinvio all'art. 5, d.lgs. n. 156 del 2010, inoltre, consente di prevedere in favore del personale militare la peculiare ipotesi di aspettativa prevista per gli amministratori di Roma Capitale;

lettera dd): integra l'articolo 906, relativo alla riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 2, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, alle disposizioni dell'art. 65, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, riassettate nel presente articolo;

lettera ee): integra l'articolo 909, relativo alle norme comuni alla riduzione dei quadri:

- al comma 2, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 3, della legge n. 183 del 2010, alle disposizioni dell'art. 7, comma 2, della legge 10 dicembre 1973, n.804, riassettate nel presente articolo;
- al comma 8, per riprodurre esattamente la disposizione originaria recata dall'art. 43, co. 3, lett. c), della legge 19 maggio 1986, n. 224, confermando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1076, comma 1, in materia di promozioni, secondo i termini già stabiliti dal citato articolo 43;

lettera ff): adegua l'articolo 911, relativo al dottorato di ricerca alla disciplina di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle università, prevista per tutto il pubblico impiego;

lettera gg): modifica l'articolo 912, relativo alla durata dell'aspettativa, per coordinarne meglio le disposizioni con gli artt. 902 e 903, concernenti l'aspettativa per elezione alle cariche politiche e amministrative, e con gli artt. 906 e 907, concernenti l'aspettativa per riduzione quadri, chiarendo che il limite di durata complessiva dell'aspettativa entro i due anni nel medesimo quinquennio è riferibile alle sole ipotesi di infermità e di motivi privati;

lettera hh): integra la rubrica e l'alinella dell'articolo 918, relativo alla revoca della sospensione, per chiarire che le disposizioni dell'articolo, che riprendono le previsioni dell'articolo 29 della legge n. 113 del 1954, si riferiscono inequivocamente alla sola sospensione precauzionale;



lettera ii): introduce la sezione *V-bis* con la rubrica 'Riammissione in servizio', nell'ambito del titolo V, capo III, del libro quarto, nonché l'articolo 935-*bis*, al fine di prevedere il rinvio, per ragioni sistematiche, alla normativa recata dall'articolo 3, commi 57 e 57-*bis*, della legge n. 350 del 2003, dall'articolo 2, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge n. 66 del 2004, e dall'articolo 2, comma 32, del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di reintegro in servizio del personale che sia stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento;

lettera ll): modifica l'articolo 939, relativo agli ufficiali in ferma prefissata, per adeguare l'applicabilità delle norme di stato giuridico già previste per gli ufficiali di complemento agli ufficiali in ferma prefissata, indipendentemente dalla posizione di servizio ovvero di congedo, riprendendo così l'originaria formulazione dell'art. 24, co. 1, del d.lgs. n. 215 del 2001;

lettera mm): adegua al comma 1 dell'articolo 957 il novero dei casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma, che ne sono l'oggetto, secondo le previsioni già recate dall'art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 215 del 2001, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 197, e integrato dall'art. 6 del d.lgs. 6 ottobre 2006, n. 275;

lettera nn): integra l'articolo 970, comma 1, relativo alle ulteriori ferme per il personale militare, per recepire esattamente le previsioni limitative già recate dalla disposizione originaria riassetata (art. 2 della legge 22 dicembre 2003, n. 365);

lettera oo): integra il comma 1, lettera b), dell'articolo 1008, per correggere un mero errore materiale;

lettera pp): integra l'articolo 1014, comma 3, per perfezionare il riassetto delle fonti originarie, costituite, rispettivamente, dall'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;

lettera qq): perfeziona all'articolo 1038, in materia di composizione della commissione superiore di avanzamento (CSA) della Marina militare, già contemplata dal comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. Si tratta di un adeguamento imposto da esigenze di sistematicità della disciplina nel suo complesso, da realizzare mediante il coordinamento sostanziale della norma con l'articolo 1037 del Codice militare stesso (già comma 3 del citato articolo 12), laddove, in particolare, è previsto che dell'omologa commissione istituita per l'Esercito faccia parte anche l'ufficiale generale preposto alla funzione di sottocapo di stato maggiore di Forza armata, che riveste di norma il grado di generale di corpo d'armata. Inoltre, allo scopo di garantire comunque la possibilità di disporre di un adeguato numero di membri della CSA - anche in considerazione del venir meno quali componenti dello stesso organo collegiale dei comandanti di dipartimenti militari marittimi, per effetto del processo di riorganizzazione in chiave riduttiva di tali strutture - l'integrazione contempla altresì l'inserimento nella CSA del Capo dell'ufficio generale del personale della Marina;

lettera rr): perfeziona all'articolo 1039, in materia di composizione della commissione superiore di avanzamento (CSA) dell'Aeronautica militare, già contemplata dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. Analogamente all'intervento sull'art. 1038, si tratta di un adeguamento imposto da esigenze di sistematicità della disciplina nel suo complesso, da realizzare mediante il coordinamento sostanziale della norma con l'articolo 1037 del Codice militare stesso (già comma 3 del citato articolo 12), laddove, in particolare, è previsto che dell'omologa commissione istituita per l'Esercito faccia parte pure l'ufficiale generale preposto alla funzione di sottocapo di stato maggiore di Forza armata, che riveste di norma il grado di generale di corpo d'armata, nonché dei generali di squadra aerea che hanno svolto le relative funzioni;

lettera ss): adegua l'articolo 1053, relativo alla formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali;



- ai commi 2 e 3, per esigenze di coordinamento (vds. la corrispondenza dei gradi di cui all'articolo 628);
- al comma 3, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 5, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, nel frattempo riassettate nel codice, prevedendo per i capitani dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri l'avanzamento ad anzianità, differentemente dai pari grado delle altre Forze armate, ai quali devono essere pertanto limitate le previsioni di questo articolo;

lettera tt): integra l'articolo 1076, relativo alla promozione in particolari situazioni degli ufficiali, con l'inserimento del comma 1-*bis*, che risulta necessario per completare il riassetto nel Codice militare del terzo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187;

lettera uu): perfeziona l'articolo 1082, comma 2, relativo agli ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età, per assicurare pari effetti applicativi della norma nei confronti degli ufficiali appartenenti a ruoli diversi da quello normale, in coerenza con l'articolo 34 comma 1, della legge 20 settembre 1980, n. 574, introdotto dall'articolo 5 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, e riassetto nell'articolo 1076, comma 2, del codice;

lettera vv): integra l'articolo 1097, comma 1, lettere a) e b), per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 5, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni del d.lgs. n. 298 del 2000, nel frattempo riassettate nel codice, prevedendo per i capitani dell'Arma dei carabinieri l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore, differentemente dai pari grado delle altre Forze armate;

lettera zz): adegua l'articolo 1099, comma 2, relativo alla promozione dei tenenti colonnelli a disposizione, per correggere un errore materiale nel riassetto, atteso che le norme iniziali tenute in considerazione (artt. 5 della legge n. 804 del 1973 e 48 della legge n. 1137 del 1955) che recavano il requisito dei due anni di incarico erano state superate dall'articolo 67, comma 2, del d.lgs. n. 69 del 2001;

lettera aaa): abroga l'articolo 1193, relativo al mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti, in quanto la norma generale da applicare a tutti i ruoli del servizio permanente delle Forze armate è già riassetto nell'articolo 1098;

lettera bbb): modifica l'articolo 1229, commi 1 e 2, relativo ai periodi di permanenza minima nel grado, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 5, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni del d.lgs. n. 298 del 2000, nel frattempo riassettate nel codice, prevedendo per i capitani del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri il solo l'avanzamento ad anzianità al maturare di 7 anni di anzianità nel grado;

lettera ccc): modifica l'articolo 1232, relativo alle promozioni a scelta nel grado superiore, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 5, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni del d.lgs. n. 298 del 2000, nel frattempo riassettate nel codice, prevedendo per i capitani del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri il solo l'avanzamento ad anzianità;

lettera ddd): modifica l'articolo 1234, commi 1 e 2, lettera c), relativo ai periodi di permanenza minima nel grado, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 5, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni del d.lgs. n. 298 del 2000, nel frattempo riassettate nel codice, prevedendo per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri il solo l'avanzamento ad anzianità al maturare di 10 anni di anzianità nel grado;

lettera eee): adegua l'articolo 1236, relativo alle promozioni a scelta nel grado superiore, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 5, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, nel frattempo riassettate nel codice, prevedendo in tal modo per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri il solo l'avanzamento ad anzianità;

lettera fff): elimina un mero errore materiale al comma 2, lettera a), dell'articolo 1264;



lettera ggg): integra l'articolo 1302, comma 1, relativo all'avanzamento al grado di caporal maggiore, al fine di specificare che sono i caporali (o gradi corrispondenti) i soggetti destinatari della disposizione;

lettera hhh): elimina un mero errore materiale al comma 2 dell'articolo 1342;

lettera iii): modifica il comma 3 ed abroga il comma 4 dell'articolo 1359, per perfezionare il riassetto della fonte originaria costituita dall'articolo 62, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, che contemplava il carattere esclusivamente verbale del richiamo, quale sanzione che non dà luogo a particolari forme di comunicazione scritta o trascrizione;

lettera lll): integra la lettera b) dell'articolo 1361 per un coordinamento con il comma 1 dell'art. 1360, il quale prevede la disciplina del rimprovero quale dichiarazione di biasimo comminato per le lievi trasgressioni, ovvero della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo, al fine di garantire la gradualità delle sanzioni disciplinari;

lettera mmm): perfeziona il comma 2 dell'articolo 1369, relativo alla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, per inserire espressamente la possibilità della delega, così come previsto per le sanzioni di stato (art. 1375), di fatto sempre esercitata dal Direttore generale del personale militare;

lettera nnn): modifica l'articolo 1373 per esigenza di perfezionamento del riassetto operato, con riferimento all'ipotesi di annullamento della sanzione a seguito di accoglimento di ricorso gerarchico, nonché per non escludere dalle ipotesi di rinnovo del procedimento disciplinare le 'sanzioni di corpo'. Nella prassi, infatti, alle sanzioni di corpo inflitte a seguito di procedimento penale si applicano analogamente i termini procedurali stabiliti per le sanzioni di stato;

lettera ooo): adegua il comma 1 dell'articolo 1378, relativo alle autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale, a scopo di perfezionamento del riassetto normativo ivi operato. In particolare, con riguardo alle modifiche o integrazioni:

- all'alinea, la modifica è viene effettuata con riferimento al Ministro della difesa, in quanto vertice politico;
- alla lettera a), numero 3), la riformulazione soddisfa l'ipotesi in cui non solo gli ufficiali siano corresponsabili del fatto sanzionabile;
- alla lettera b), la riformulazione è volta a precisare correttamente l'ambito di competenza del Capo di stato maggiore della difesa, che provvede nei confronti del personale delle articolazioni direttamente da lui dipendenti;
- alle lettere d) ed f), l'adeguamento delle disposizioni è volto a precisare le strutture militari il cui personale è soggetto alla potestà delle competenti autorità, ivi indicate, che possono ordinare le inchieste. L'intervento tiene conto della riorganizzazione delle strutture intervenute, anche con riferimento alla locuzione di 'alti comandanti', atteso talune strutture hanno subito un abbassamento di livello ordinativo;
- alla lettera g), si opera un adeguamento terminologica.

lettera ppp): interviene sul comma 3 dell'articolo 1380 (composizione delle commissioni di disciplina):

- alla lettera e), per omogeneizzare le ipotesi di incompatibilità a svolgere le funzioni di difensore davanti alla commissioni di disciplina per tutti i militari (non solo, quindi, per gli ufficiali) impegnati in attività di formazione presso gli istituti militari;
- alla lettera l), per sostituire la parola "consiglio di disciplina" con "commissione di disciplina", per esigenze di uniformità terminologica e armonizzazione lessicale, in analogia con il contestuale intervento sull'articolo 165;

lettera qqg): riformula l'articolo 1389, relativo alla potestà decisionale del Ministro della difesa in materia di giudizio conseguente a procedimento disciplinare a carico del personale militare, per rendere la disposizione più aderente alla normativa previgente, tenuto conto della



sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 5 marzo 2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte in cui prevedeva la possibilità dello stesso Ministro di discostarsi discrezionalmente dal giudicato della commissione di disciplina, anche in senso sfavorevole agli interessati. In coerenza con quanto precede, l'odierno perfezionamento della disposizione riassetata consente di chiarire, in particolare, che il riesame di un giudizio già espresso favorevolmente nei confronti del militare può avvenire solo quando sussistono gravi ragioni, in base alle quali il Ministro, motivando, ha la facoltà di chiedere alla medesima commissione di riaprire l'istruttoria;

lettera rrr): integra l'articolo 1398, concernente la materia del procedimento disciplinare, con lo scopo di prevedere il rinvio degli atti al comandante di corpo, per poter ricomprendere anche l'ipotesi in cui l'inchiesta formale, avviata per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, si concluda con un provvedimento di non irrogazione di una sanzione di stato, bensì di rinvio degli atti alla prefata autorità militare.

lettera sss): elimina un mero errore materiale al comma 1 dell'articolo 1440;

lettera ttt): integra il comma 1 dell'articolo 1454, relativo all'istituzione della croce al merito di guerra, per riaffermare le prerogative dell'Ordine di Vittorio Veneto e dei riconoscimenti in favore dei partecipanti alla 1^ Guerra mondiale e alle guerre precedenti, nonché il valore altamente significativo della relativa croce metallica al merito di guerra concessa. L'onorificenza, infatti, ha connotazione essenzialmente morale e non è necessariamente legata a fatti o atti compiuti di speciale valore militare in senso stretto;

lettera uuu): integra l'articolo 1464, relativo alle ricompense, al fine di perfezionare il riassetto del combinato disposto di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, e all'articolo unico della legge 3 aprile 1984, n. 63, abrogati dall'articolo 2268, comma 1, numeri 739) e 806). Sotto il profilo procedimentale, peraltro, la concessione è già contemplata anche dall'articolo 1041, comma 1, lettera u), numero 30), del regolamento (termini di conclusione dei procedimenti per la concessione del distintivo di Volontario per la Libertà);

lettera vvv): riformula il comma 5 dell'articolo 1471 mediante eliminazione del richiamo al Concordato lateranense, in coerenza con il contestuale adeguamento dell'articolo 17, nonché rinvio alla disciplina speciale dettata dalle leggi di approvazione delle intese tra lo Stato e le Confessioni religiose diverse da quella cattolica;

lettera zzz): modifica l'articolo 1472, comma 1, relativo libertà di manifestazione del pensiero, riprendendo puntualmente la formulazione originaria recata dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ivi riassetato;

lettera aaaa): introduce l'articolo 1475-bis per riassetare le disposizioni del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di divieto delle associazioni di carattere militare, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, numero 297), prevedendo:

- al comma 1, la fattispecie delittuosa di promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni di carattere militare che abbiano finalità politiche anche quale scopo da perseguire soltanto in via indiretta e mediata;
- al comma 2, la fattispecie delittuosa della mera partecipazione ad una associazione del tipo di quelle di cui al comma 1;
- al comma 3, l'aumento della pena comminata di cui al comma 2, qualora l'associato sia in possesso di armi;
- al comma 4, la definizione di associazione di carattere militare, ancorandola ai parametri dell'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei strutturati ed organizzati gerarchicamente in modo simile a quelli militari e con organizzazione idonea a consentire l'impiego dell'intera collettività degli associati in azioni violente o minacciose; ai fini definitivi di cui al comma terzo non è essenziale che l'inquadramento e la strutturazione gerarchica siano palesate dall'adozione di gradi o di uniformi;



- al comma 5, l'esclusione della misura dell'arresto preventivo nell'ipotesi di mera partecipazione ad un'associazione di carattere militare del tipo di quelle di cui al comma 1;
- al comma 6, il divieto alle associazioni od organizzazione dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente finalità politiche di dotare i propri aderenti di uniformi o di divise. La configurabilità della contravvenzione, punita con la sola pena dell'arresto, è espressamente esclusa in rapporto alle associazioni od organizzazioni con finalità sportive ed in rapporto agli istituti di carattere culturale o educativo. Nei casi in cui il reato è configurabile, è prevista la misura della confisca delle uniformi;
- al comma 7, la facoltà del Ministro dell'interno di vietare ad associazioni o organizzazioni di qualsivoglia natura, limitatamente a periodi temporali determinati, l'uso in pubblico di uniformi o di divise;

lettera bbbb): modifica il comma 2 dell'articolo 1483, allo scopo di riprodurre con maggiore chiarezza il dettato normativo che ne è oggetto, in quanto disciplina dai profili costituzionalmente rilevanti. Tale materia era contemplata nel combinato disposto degli articoli 5, terzo comma, e 6, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, che indicava le specifiche posizioni dei militari, rilevanti agli stessi fini in argomento, le quali sono state poi oggetto di puntuale riassetto nel comma 2 dell'art. 1350 del codice. A quest'ultima norma occorre fare ora, corrispondentemente, necessario rinvio espresso;

lettera cccc): adegua, per esigenze di coordinamento normativo il comma 8 dell'articolo 1502 (licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata), nella parte in cui la disposizione opera un rinvio all'articolo 957, comma 1, oggetto di contestuale modifica con nel presente decreto;

lettera dddd): modifica la rubrica e il comma 1 dell'articolo 1515, in quanto il ruolo degli orchestrali era originariamente previsto solo per l'Arma dei carabinieri. Attualmente il riferimento corretto è al ruolo dei musicisti, cui appartengono gli orchestrali e gli archivisti, in coerenza con gli articoli 809, comma 2, lettera b), 812, comma 2, lettera c), 817, comma 2, lettera b) e 821, comma 3, lettera b);

lettera eeee): elimina un mero errore materiale al comma 2, lettera a), dell'articolo 1516;

lettera ffff): integra il comma 2 dell'articolo 1524, relativo al reclutamento e trasferimento ad altri ruoli, per recepire nel Codice militare le disposizioni recate a beneficio dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'art. 28 della legge n. 183 del 2010, che prevedono in particolare la possibilità di arruolare atleti di particolari discipline sportive già al compimento del 17° anno di età, fermo restando il divieto di impiego in attività operative sino al raggiungimento della maggiore età.

Articolo 5, comma 1,

lettera a): modifica il comma 2 dell'articolo 1533 relativo alla direzione del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, al fine di perfezionare il riassetto dell'articolo 2, comma 2, della legge 512 del 1961, che prevedeva l'assimilazione dell'Ordinario militare al rango di generale di corpo d'armata (ufficiali d'arma), quantunque sia ad esso equivalente quello attuale di tenente generale (ufficiali dei corpi logistici o tecnici che svolgono servizi sussidiari);

lettera b): integra l'articolo 1594 (cessazione dal complemento) al fine di perfezionare il riassetto dell'articolo 65 della legge n. 512 del 1961;

lettera c): integra l'articolo 1617 per perfezionare il riassetto del primo comma dell'articolo 89 della legge n. 512 del 1961;

lettera d): integra l'articolo 1618 per perfezionare il riassetto del primo comma dell'articolo 88 della legge n. 512 del 1961;

lettera e): integra l'articolo 1622 per perfezionare il riassetto con riferimento agli articoli 93 e 94 della legge n. 512 del 1961, corrispondenti ai commi 3 e 4 che qui ne sono oggetto, i quali si riferivano, rispettivamente, alle figure del vicario generale militare e dei cappellani militari;



lettera f): interviene sull'articolo 1689, relativo ai requisiti speciali per l'avanzamento, per perfezionare il riassetto delle previgenti fonti. Infatti:

- al comma 1, la figura del primario o aiuto è stata sostituita dall'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 con la dirigenza sanitaria, che è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali (incarico di struttura, semplice o complessa). E' inoltre necessario fare riferimento alla struttura di "ospedale", come previsto dall'ordinamento sanitario attuale;
- al comma 2, lett. a), viene attualizzato l'articolo 78, comma 2, lett. a), del r.d. 10 febbraio 1936, n. 484, riassetando letteralmente la legge 6 dicembre 1971, n. 1076, che ha riconosciuto l'equipollenza della laurea in sociologia alle laurea in economia e commercio e scienze politiche;

lettera g): adegua l'articolo 1726, comma 1, lettera a), relativo alle precettazioni e assegnazioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per esigenze di coordinamento con la riformulazione degli articoli 208 e 211 in materia di esercizio delle professioni sanitarie;

lettera h): integra il comma 6 dell'articolo 1737, relativo alla nomina delle infermiere volontarie, per aggiornare il riferimento all'accesso alle scuole infermieristiche professionali, contenuto al comma 3 dell'articolo 197. In particolare, è più adeguato prevedere il riferimento all'art. 4 del d.PCM n. 97 del 2005 che, all'ultimo capoverso, consente "*l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, (...) nell'ambito dei corsi di laurea in scienze infermieristiche*";

lettera i): modifica l'articolo 1740, relativo alla partecipazione ai corsi di preparazione, per adeguare il riferimento al compimento della maggiore età;

lettera l): modifica il comma 3, lettera c), e integra il comma 4 dell'articolo 1742, relativo alla durata e superamento dei corsi di preparazione, per adeguare il contenuto della norma alle nuove modalità dettate per lo svolgimento dei corsi di infermiera volontaria della Croce rossa italiana previste dal decreto interministeriale del 10 dicembre 2009;

lettera m): integra il comma 1 dell'articolo 1759, relativo alla valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa italiana, in quanto con l'articolo 1 del d.P.R. n. 613 del 1980 è stata riconosciuta alla CRI la natura di "*ente privato di interesse pubblico, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica*" e nel 1995 di "*ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico*". Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1723 del 24.3.2010 ha ribadito che "*l'Associazione italiana della Croce Rossa ha, ad ogni effetto di legge, qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici, natura del resto confermata dal controllo esercitato dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nonché dalle modalità di svolgimento delle attività della Croce rossa, necessariamente ispirate ai criteri previsti per gli enti pubblici*". Ciò stante, la previsione contenuta all'articolo 1759, comma 1 si applica al solo personale volontario.

Articolo 6, comma 1,

lettera a): integra l'articolo 1777, comma 1, relativo ai rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per assicurare la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, già espressamente prevista a favore del personale di leva (titolo II) e dei dirigenti (titolo V), anche al personale in ferma volontaria (titolo III) e al personale non dirigente (titolo IV) nonché per riassetare le disposizioni in materia oneri amministrativi connessi con il comando del personale militare presso altre amministrazioni, introdotte dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 183 del 2010 (*ius superveniens*);

lettera b): riproduce all'articolo 1783, relativo al computo del servizio anteriormente prestato, i contenuti degli articoli 9, r.d. n. 3458 del 1928, e 8, r.d. n. 983 del 1930, abrogati dall'articolo



2268, comma 1, n. 56) e n. 61), del codice. L'intervento è necessario per perfezionare il riassetto normativo e prevenire possibili contenziosi;

lettera c): integra l'articolo 1791, relativo alla retribuzione base dei volontari in ferma prefissata, per inserire il riassetto del comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante trattamento economico integrativo dei militari VFP1 o in rafferma annuale che prestano servizio presso i reparti alpini. L'intervento, peraltro, risponde ad un'esigenza di coordinamento con l'articolo 2186, comma 1, lettera c), che esclude ogni *reformatio in peius* in materia di trattamento economico e previdenziale;

lettera d): adegua l'articolo 1792:

- al comma 1, con riguardo al trattamento retributivo accessorio dei volontari in ferma prefissata alternativo al "recupero compensativo", secondo le peculiari esigenze delle singole Forze armate;

- al comma 3, per prevedere espressamente, tra le retribuzioni accessorie dei volontari in ferma prefissata, la corresponsione in misura tabellare delle indennità di impiego operativo già previste dalla legge n. 78 del 1983 a favore dei volontari non in servizio permanente;

lettera e): integra la rubrica dell'articolo 1795 "Retribuzione degli ufficiali in ferma prefissata", con la parola "stipendiale", per rendere chiaro che la norma disciplina unicamente la voce "stipendio";

lettera f): modifica il comma 4 dell'articolo 1798, relativo alla retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari, al fine eliminare possibili incertezze circa l'attribuzione, anche agli allievi delle scuole militari, delle indennità operative previste per gli allievi delle altre scuole formative per inizio carriera;

lettera g): integra il comma 1 dell'articolo 1805, relativo al rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio, per prevedere in modo più pertinente e completo, l'ambito oggettivo della prevista concertazione in materia di trattamento economico accessorio, nonché per il riassetto del sesto comma dell'articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante il computo nella tredicesima mensilità delle indennità di: impiego operativo, impiego operativo per i reparti di campagna, imbarco, aeronavigazione, volo e controllo dello spazio aereo, precedentemente abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 798) del codice. L'intervento è coerente con l'articolo 2186, comma 1, lettera c);

lettera h): riproduce al comma 1, lett. b) dell'articolo 1808, relativo all'assegno di lungo servizio all'estero, i contenuti dell'articolo 14 della legge n. 838 del 1973, abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 688), del codice, dei quali è necessario mantenere la vigenza;

lettera i): modifica l'articolo 1821, relativo al trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 4, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni della legge 224 del 1986, nel frattempo riassettate nel codice, prevedendo che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate;

lettera l): integra l'articolo 1822, relativo al trattamento economico del personale militare dirigente, prevedendo il riassetto del sesto comma dell'articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante il computo nella tredicesima mensilità delle indennità di: impiego operativo, impiego operativo per i reparti di campagna, imbarco, aeronavigazione, volo e controllo dello spazio aereo, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 798) del codice. L'intervento è altresì coerente con l'articolo 2186, comma 1, lettera c), del Codice militare stesso;

lettera m): adegua l'articolo 1825, relativo al compenso per lavoro straordinario al personale dirigente, per riprodurre fedelmente la preesistente disciplina che, per la determinazione e misura oraria dell'indennità per il personale dirigente, considerava le misure di base di cui al



decreto ministeriale citato nella norma, nonché i successivi adeguamenti previsti per effetto delle leggi n. 216 del 1992 e n. 448 del 1998;

lettera n): modifica l'articolo 1831, relativo al quadro degli interventi, per adeguare la norma alle procedure già utilizzate dal Dicastero, in forza delle quali provvede, in merito, il Direttore generale del personale militare.

Articolo 7, comma 1,

lettera a): integra il comma 1 dell'articolo 1841, relativo alla cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, per ovviare a un mero refuso. In assenza di detta precisazione, infatti, potrebbe interpretarsi che la cessazione dal servizio non sia determinata dalla perdita dell'idoneità fisica ma dal raggiungimento di una determinata anzianità contributiva;

lettera b): perfeziona l'articolo 1874, comma 1, relativo alla ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza, per esigenze di completezza normativa, ricomprendendo l'indennità di ausiliaria tra gli emolumenti assoggettati a contributo INPDAP, coerentemente con il disposto dell'articolo 1870, comma 4, del Codice militare che prevede la pensionabilità di detta indennità al cessare dalla posizione di ausiliaria;

lettera c): integra l'articolo 1876, in rubrica e al comma 1, relativo alla norma di salvaguardia per il personale trattenuto in servizio ovvero richiamato dal congedo o dall'ausiliaria, per riprodurre la formulazione originaria dell'articolo 50 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, che prevedeva, in caso di trattenimento in servizio, lo stesso trattamento economico riservato al personale richiamato. L'intervento armonizza l'articolo con il disposto dell'articolo 879, comma 2, e dell'articolo 2186, comma 1, lettera c);

lettera d): integra il comma 1 dell'articolo 1877, relativo alla non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio, per riprodurre gli articoli 37, comma 2, della legge n. 113 del 1954 e 29, comma 4, della legge n. 599 del 1954, abrogati dall'art. 2268, comma 1, numeri 390) e 400) del codice. Gli articoli in questione prevedevano la corresponsione di tre mensilità degli assegni interi di attività, agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate collocati in quiescenza in una delle situazioni di inidoneità al servizio per infermità, quali previste ora dall'articolo 929. La modifica consente, in sostanza, di rimediare ad un errore di riassetto puramente materiale e si pone in armonia con l'articolo 2186, comma 1, lettera c);

lettera e): modifica il comma 1 dell'articolo 1880 (accertamento della dipendenza delle cause di servizio), per adeguarne la previsione a quanto previsto o modificato agli articoli 195 e 199 (strutture sanitarie) del codice;

lettera f): precisa, al comma 2 dell'articolo 1911, relativo all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio, che il rinvio è al solo comma 1 dell'articolo 1076, e non all'intera norma. L'articolo 1911, comma 2, riproduce, infatti, l'articolo 32, comma 9, della legge n. 224 del 1986, nel quale si prevedeva l'attribuzione dei sei scatti stipendiali in favore: di coloro che hanno conseguito la promozione nelle particolari condizioni elencate dalla legge n. 536 del 1971 (attuale art. 1076), degli ufficiali esclusi dalla promozione di cui all'art. 32, comma 6 della legge n. 224 del 1986 (generali di corpo d'armata e gradi equiparati cessati dal servizio per limiti di età) (attuale art. 1082), degli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione" ai sensi dell'art. 32, comma 7 della legge n. 224 del 1986 (attuale art. 1082). In assenza di tale adeguamento, il beneficio dei sei scatti periodici di stipendio dovrebbe essere attribuito anche a coloro che vengono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento (comma 2 dell'articolo 1076), rendendo vana la disposizione del comma 1 in materia di alternatività tra il beneficio stipendiale di cui all'art. 13 della l. n. 804 del 1973 e la promozione alla vigilia, ai sensi dell'articolo 1082, sia ai fini pensionistici sia di



buonuscita di cui all'art. 32, comma 9-bis, l. n. 224 del 1986 (comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 404 del 1990);

lettera g): perfeziona l'articolo 1916, in materia di contributi obbligatori degli iscritti alla Cassa di previdenza delle Forze armate, allo scopo di ripristinare in maniera sostanzialmente più precisa le disposizioni (art. 6 L. n. 371 del 1940, artt. 1 e 2 del R.D. n. 611 del 1941, art. 1 L. n. 814 del 1965 e art. 1 del D.L. n. 313 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 416 del 1996) riassettate al comma 2, il cui combinato disposto prevedeva in favore del fondo previdenziale degli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri il pagamento di un contributo complessivo del 4% sull'80% (di cui 1% definito, originariamente, in conto Assegno speciale) dello stipendio percepito da ciascun iscritto allo stesso fondo, indistintamente ora destinato all'erogazione dell'Indennità supplementare e dell'Assegno speciale, secondo importi stabiliti con modalità e criteri differenti, a norma degli articoli 1914, comma 2, e 1915, comma 3, del Codice militare stesso;

lettera h): elimina un mero errore materiale ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b), dell'articolo 1919, relativo alle disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi.

Articolo 8, comma 1: adegua l'articolo 2081, comma 3, sia in relazione alle disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti d'autotutela, sia per eliminare nel contempo un errore di riassetto, atteso che il regolamento non disciplina la specifica materia di cui si tratta.

Articolo 9, comma 1,

lettera a): integra l'articolo 2136, relativo alle disposizioni applicabili alla Guardia di finanza, per perfezionare il quadro dei rinvii interni a norme applicabili anche al personale dello stesso Corpo, per esigenze di coordinamento rispetto a discipline o istituti riassettati nel codice. In particolare, le disposizioni espressamente applicabili, con gli eventuali adeguamenti quando necessario, riguardano:

- l'art. 879, concernente disciplina sulla posizione di stato del personale in congedo;
- l'art. 900, sul collocamento del personale nella posizione di servizio permanente "a disposizione". Per esigenze di *drafting*, tale rinvio viene effettuato come sostituzione di quello all'art. 908, non più necessario perché il relativo contenuto viene contestualmente riprodotto nel riformulato art. 2145;
- l'art. 992, concernente la disciplina del collocamento del personale nella posizione di "ausiliaria";
- l'art. 1008, in materia di collocamento del personale nella posizione di "riserva", con riferimento alle previsioni di cui all'art. 2145 riformulato;
- l'art. 1034, sulla composizione delle commissioni giudicatrici per l'avanzamento del personale;
- l'art. 1099, in materia di promozione dei tenenti colonnelli nella posizione di "a disposizione";

lettera b): riformula l'articolo 2145, relativo alle norme di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. L'intervento è necessario per perfezionare il coordinamento formale con la disciplina relativa al personale delle Forze armate, riproducendo:

- al comma 1, il comma 1 dell'art. 909 del Codice militare [di contenuto sostanzialmente analogo all'art. 7, comma 1, della legge n. 804 del 1973, come sostituito dal vigente art. 2145, comma 1, lett. g)];
- al comma 2, il comma 2 dell'art. 909 del Codice militare (limitatamente all'ufficiale della Guardia di finanza che ricopra la carica di Comandante generale). Tale norma, per la parte di interesse, corrisponde all'art. 7, comma 2, della legge n. 804 del 1973, come sostituito dal vigente art. 2145, comma 1, lett. g);



- al comma 3, l'art. 908 del codice, già applicabile al Corpo per effetto del rinvio ex art. 2136, comma 1, lett. l), del Codice militare (di cui si richiede la soppressione per esigenze di coordinamento). La disposizione corrisponde, altresì, al disposto dell'art. 8, comma 3, della legge n. 404 del 1990;
- al comma 4, il comma 1 dell'art. 43 della legge n. 224 del 1986;
- al comma 5, il comma 4 dell'art. 909 del Codice militare nonché il comma 4, primo periodo, dell'art. 43 della legge n. 224 del 1986;
- al comma 6, il comma 9 dell'art. 909 del Codice militare (di contenuto corrispondente all'art. 7, comma 8-bis, della legge n. 804 del 1973, come sostituito dall'art. 2145, comma 1, lett. g));
- al comma 7, il comma 5 dell'art. 909 del Codice militare (che a sua volta riproduce il comma 6 dell'art. 43 della legge n. 224 del 1986);
- al comma 8, il comma 6 dell'art. 909 del Codice militare (che a sua volta riproduce il comma 6-bis dell'art. 43 della legge n. 224 del 1986);
- al comma 9, l'art. 1821 del codice, ove sono confluite le disposizioni contemplate dai commi 2 e 6-ter dell'art. 43 della legge n. 224 del 1986. La nuova disposizione permette di continuare ad attribuire al personale del Corpo in aspettativa per riduzione di quadri e a quello richiamato da tale posizione il medesimo trattamento previsto per il corrispondente personale delle Forze armate, in linea con le previsioni dell'art. 2166 del codice. Norma, quest'ultima, che richiama il citato art. 1821 del codice, il quale fa rimando - a sua volta - all'art. 909 del codice, non più applicabile ai militari del Corpo per effetto dell'introduzione dell'art. 2145;
- al comma 10, il comma 7 dell'art. 909 del Codice militare (che a sua volta riproduce il comma 6-quater dell'art. 43 della legge n. 224 del 1986);
- al comma 11, il comma 8 dell'art. 909 del codice, come sopra riassetato (che a sua volta riproduce i commi 3, lett. c) e 8 dell'art. 43 della legge n. 224 del 1986);

lettera c): integra il rinvio al comma 1 dell'articolo 2152, relativo all'applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo, inserendo anche quello all'articolo 2145, atteso che la materia disciplinata trova applicazione anche nei confronti del personale della Guardia di finanza;

lettera d): integra la rubrica dell'articolo 2156, relativo a retribuzione e premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare, con la parola "stipendiale" per meglio chiarire che la norma disciplina unicamente la voce "stipendio" in linea con la modifica all'articolo 1795;

lettera e): rettifica il comma 1 dell'articolo 2160, relativo alla omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare, atteso che anche nei confronti dei colonnelli (ufficiali dirigenti) delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano gli articoli 43-ter, comma 1, secondo periodo, e 43, comma 23, della legge n. 121 del 1981, concernenti il trattamento economico per servizio prestato senza demerito dopo 23 o 25 anni dalla nomina a ufficiale;

lettera f): adegua il comma 6 dell'articolo 2229, relativo al regime transitorio del collocamento in ausiliaria. L'intervento si rende indispensabile per ragioni di coordinamento della disciplina transitoria ivi prevista, relativa al collocamento in ausiliaria del personale, con le altre disposizioni transitorie che occorre applicare fino all'anno 2015 in materia di avanzamento degli ufficiali delle FF.AA., di cui agli articoli da 2233 a 2240 del Codice militare (meccanismi di modifica del numero delle promozioni). Si tratta di un intervento di coordinamento sostanziale, venuto impropriamente a mancare in occasione del riassetto operato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, da perseguire ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, sul quale si fonda l'intero codice, nonché con l'esigenza della coerenza



sistematica che avrebbe dovuto orientare anche la riformulazione del presente articolo. Infatti la disciplina di stato, reclutamento, avanzamento, gestione delle consistenze o delle eccedenze organiche (vds. articoli 2197, 2198, 2209, 2217, 2218, 2233, 2234, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240), prevedono un periodo transitorio imposto dal processo di ristrutturazione in atto delle Forze armate fino al 2015, con l'unica ed erronea eccezione dell'articolo 2229 che richiede, quindi, di essere armonizzato con la citata disciplina complessiva. Peraltro, tale allineamento è necessario onde non pregiudicare il previsto assestamento dei ruoli degli ufficiali; in difetto, al personale interessato da una *reformatio* del numero di promozioni non sarebbe applicabile l'istituto dell'ausiliaria, quantunque esso possa vantare 40 di servizio effettivo. La proroga in questione è coerente anche con l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro dei dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva. Essa non implica maggiori costi legati alla posizione di ausiliaria, tenuto anche conto dell'anticipata cessazione degli obblighi contributivi a carico dell'amministrazione, rispetto ai quali gli aggiornamenti retributivi sono sensibilmente inferiori (nel triennio 2011-2012, peraltro, inesistenti, per la sospensione delle rivalutazioni economiche disposte dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010). A conferma di quanto sopra, va anche evidenziato che l'originaria fonte riassetata (articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 1997) e i successivi provvedimenti di proroga erano privi di copertura finanziaria;

lettera g): integra il comma 1 dell'articolo 2236, relativo al regime transitorio dell'avanzamento dei capitani dell'Esercito, per perfezionare il riassetto dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e, in particolare, del comma 7, che disponeva la disapplicazione delle norme confluite nell'articolo 1100 del Codice militare (conseguimento del diploma di laurea) nei confronti degli ufficiali che avevano terminato il ciclo formativo di base, presso l'Accademia e la Scuola di applicazione, prima del corso di studi portato a termine nel 1998;

lettera h): modifica l'articolo 2243, comma 1, relativo al regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri:

- al primo periodo, per adeguare il richiamo all'articolo 1229, come sopra modificato, limitandolo al comma 1, analogamente al contestuale richiamo già previsto all'articolo 1232, comma 1;
- al terzo periodo, per rendere coerente la disposizione in esame con quanto previsto dall'articolo 2248, atteso che quest'ultimo, nel disciplinare il regime transitorio per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, dispone che sino all'anno 2012 l'aliquota di valutazione, il numero delle promozioni e gli obblighi di comando siano annualmente determinati con lo stesso decreto di cui all'articolo 2248, tenendo tuttavia fermi, oltre i volumi organici del grado, anche il numero massimo delle promozioni annuali: tale previsione contrasta con quanto disposto dallo stesso articolo 2248, il quale autorizza il Ministro della difesa, sino all'anno 2016, a modificare, tra gli altri, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, anche il numero complessivo delle promozioni a scelta al grado superiore, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, fermi restando i soli volumi organici complessivi;

lettera i): adegua il comma 1 dell'articolo 2245, concernente le modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, prevedendo al 2016 il *dies a quo* di applicazione dell'articolo 1079 del codice, in base alla quale, per gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, le vacanze organiche che si presentano nel ruolo al termine delle procedure di avanzamento devono essere colmate automaticamente con promozioni aggiuntive, nel limite di un decimo delle promozioni tabellari. Si tratta di un



intervento di coordinamento sostanziale, venuto impropriamente a mancare in occasione del riassetto operato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, da perseguire ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, sul quale si fonda l'intero codice, nonché con l'esigenza della coerenza sistematica che avrebbe dovuto orientare anche la riformulazione del presente articolo. Anche in questo caso, infatti, valgono le valutazioni già svolte con riguardo al contestuale intervento sull'articolo 2229, in materia di disciplina del transitorio a tutto il 31 dicembre 2015 in materia ordinamentale del personale militare (stato, reclutamento, avanzamento e gestione delle consistenze o delle eccedenze organiche), con l'ulteriore considerazione che anche gli articoli 2233 e 2248 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri) individuano espressamente nel 2016 l'anno di chiusura dello stesso regime transitorio. Rispetto a quanto precede, l'unica eccezione, frutto di evidente imperfezione nel riassetto normativo, è costituita dall'articolo 2245 che richiede di essere logicamente armonizzato con tutto il sistema enunciato. Il differimento consente, quindi, di raccordare e allineare il termine di cui si tratta al 2016, entro il quale il quale il Ministro della difesa può intervenire con flessibilità, mediante decreto per modificare secondo necessità il numero e i requisiti delle promozioni (fermi restando i volumi organici complessivi) allo scopo di garantire un'ordinata progressione di carriera all'interno dei ruoli, di cui agli articoli da 2233 a 2240 e 2243 del codice. L'intervento è anche idoneo a produrre risparmi di spesa in quanto, la proroga di cui si tratta produce, per la sua intrinseca finalità, la posticipazione dell'entrata in vigore di un meccanismo automatico di promozioni aggiuntive;

lettera l): sopprime il comma 2 dell'articolo 2248, relativo alla norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per realizzare la corretta coordinazione con le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5, della sopravvenuta legge n. 183 del 2010;

lettera m): elimina meri errori materiali ai commi 6 e 7 dell'articolo 2253;

lettera n): modifica l'articolo 2261, relativo ai premi residuali agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, per inserire il rinvio all'articolo 966 (ferma volontaria), anziché all'articolo 724 (ferma vincolata);

lettera o): sostituisce il comma 1 dell'articolo 2267, relativo all'abrogazione per nuova regolamentazione della materia, al fine di chiarire e delimitare gli effetti abrogativi delle leggi di conversione di conversione collettiva, esclusivamente ai singoli decreti-legge convertiti;

lettera p): modifica l'articolo 2268, comma 1, relativo all'abrogazione espressa di norme primarie, prevedendo:

a) la soppressione dell'impropria abrogazione:

- al n. 268), dell'articolo 7 d.lgs. CPS n. 263 del 1946, concernente la disciplina della tredicesima mensilità ai pubblici dipendenti;
- al n. 390), dell'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, riguardante diritto, limiti di attribuzione e misure di una speciale indennità, non reversibile, dovuta agli ufficiali in posizione di ausiliaria, ovvero di riserva o congedo assoluto;
- al n. 400), dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente diritto, limiti di attribuzione e misure di una speciale indennità, non reversibile, dovuta ai sottufficiali che cessano dal servizio permanente;
- al n. 552), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, in materia di cumulo delle pensioni e degli stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici;
- al n. 596), della legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente il riconoscimento della decorazione al merito di guerra e il conferimento dell'unica classe di Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, in favore dei partecipanti alla guerra 1914-1918 e alle guerre precedenti;
- al n. 630), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede di servizi di



scurezza pubblica, che disciplina l'attribuzione dell'indennità per i servizi di ordine pubblico;

- al n. 682), l'abrogazione totale della legge 10 dicembre 1973, n. 804 "Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, numero 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti della Guardia di finanza", atteso che le residuali norme aventi ancora efficacia vengono riassettate negli articoli 900 e 1099 del Codice, estesi al medesimo Corpo per effetto dei richiami operati nei successivi articoli 2136, comma 1, lettere l) e r), e 2145;
- al n. 723), dell'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la disciplina del trattamento economico durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio. L'intervento integrativo è limitato agli effetti sul personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, atteso che per le Forze di polizia ad ordinamento civile si è sempre applicato in materia l'articolo 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, cui da ultimo ha fatto anche rinvio l'articolo 16, comma 4, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, concernente recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;
- al n. 993), della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante la "tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", in quanto provvedimento che rientra prevalentemente nell'ambito di competenza istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali;
- al n. 1059), del comma 1270 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di provvidenze in favore di vittime del terrorismo;
- al n. 1081), l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, in materia di possesso dei titoli per prestare servizio di assistenza infermieristica da parte del personale delle Forze armate e della Croce rossa italiana, in quanto disposizione riassettata nell'articolo 1737, comma 6 del codice;
- al n. 1082), dei commi 5, 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, introdotto dalla legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, quale novella all'articolo 9, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che disciplinano rispettivamente i requisiti per l'accesso ai benefici di legge in favore dei familiari delle vittime di atti di terrorismo, il rilascio del nulla osta di segretezza e la disciplina della ripartizione delle risorse destinate alle vittime del dovere ed equiparati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia;

b) l'inserimento:

- del n. 1085-*bis*), per prevedere l'abrogazione espressa di norme della legge 183 del 2010 (lavori usuranti) in quanto riassettate nel Codice militare (*ius superveniens*);
- del n. 1085-*ter*), per prevedere l'abrogazione espressa dell'articolo 6, commi 21-*ter* e 21-*quater* del D.L. 78 del 2010, in materia di programmi militari di investimento e del canone per l'utilizzo di alloggi da parte di personale *sine titulo*, contestualmente riassettato negli articoli 286, comma 3-*bis*, e 541, comma 2-*bis* (*ius superveniens*).

lettera q): modifica l'articolo 2269, comma 1, relativo all'abrogazione espressa di norme secondarie, prevedendo:

- l'inserimento:

- del n. 213-*bis*), per l'abrogazione espressa del decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 966 (medaglia d'onore per lunga navigazione), che aveva novellato il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, già abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 177) del Codice militare riassettato nel regolamento;
- del n. 394-*bis*), per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 117 (norme concernenti l'esecuzione di inchieste su eventi di particolare gravità o



risonanza occorsi nell'ambito di strutture del Ministero della difesa), le cui disposizioni sono state già recepite, quale *ius superveniens*, negli articoli 552, 555 e 556 del regolamento;

- del n. 394-ter), per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2010, n. 115 (disciplina di termini e modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali), le cui disposizioni sono state già recepite, quale *ius superveniens*, negli articoli 1079 e 1080 del regolamento;
- del 394-quater), per l'abrogazione espressa del d.m. 18 maggio 2010, n. 112 (Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008), in quanto le relative disposizioni sono state già riassettate nel capo IV, titolo II, libro II del Testo unico regolamentare emanato con d.P.R. n. 90 del 2010 all'epoca in cui lo schema del citato regolamento sugli alloggi era ancora in itinere.

Articolo 10:

reca disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, come segue.

comma 1:

reca norme di coordinamento con le modifiche introdotte all'articolo 300, comma 4, con riguardo alla disciplina concernente l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi, di cui il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto esclusivo, nonché il relativo uso.

comma 2:

rettifica la previsione introdotta dall'articolo 2147, comma 1, lettera e), del Codice militare- che ha novellato l'articolo 8 della legge n. 53 del 1989, recante norme sullo stato giuridico di personale della Guardia di finanza - nel senso di abrogare al citato articolo 8 il comma 8, atteso che la relativa materia, concernente trattamento economico durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, con riferimento al personale non dirigente è stata ridisciplinata dall'articolo 39 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, ad oggetto "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007".

comma 3:

è disposizione transitoria che si collega al riassetto dell'art. 811, nel quale vengono riprodotte a regime le previgenti disposizioni di avanzamento riguardanti il Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM), di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 914 e all'originario art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212. L'integrazione è necessaria per consentire che le relative procedure vengano applicate, senza soluzione di continuità, anche alle promozioni da conferire nel 2011, i cui atti infraprocedimentali sono già in corso per esigenze tecniche.

comma 4:

individua alcuni interventi previsti all'articolo 9, comma 1, lettera p), recanti la soppressione di erronee abrogazioni previste dal codice, la cui efficacia è stabilita - in via del tutto eccezionale e in ragione degli inconvenienti tecnico-normativi recati da tali abrogazioni, peraltro senza conseguenze sul trattamento economico e previdenziale del personale, per effetto dell'art. 2186 del Codice militare- al 9 ottobre 2010, data di decorrenza del Codice militare stesso. Tale decorrenza si rende necessaria onde colmare un vuoto normativo venutosi a determinare in materie aventi ad oggetto il trattamento economico o previdenziale del personale amministrato,



nonché in particolari discipline, per le quali occorre assicurare copertura legislativa in relazione ad effetti amministrativi comunque prodottisi nella prassi gestionale.

La reviviscenza retroattiva, in particolare, viene stabilita con riguardo alle seguenti disposizioni abrogate dall'articolo 2268, comma 1:

- **n. 268)**: articolo 7 d.lgs. CPS n. 263 del 1946, in materia di tredicesima mensilità ai pubblici dipendenti, che si rende necessaria per dare copertura normativa a provvedimenti amministrativi prodottisi nella prassi gestionale;
- **n. 390) e n. 400)**: rispettivamente articolo 68 della legge n. 113 del 1954 e articolo 32 della legge n. 599 del 1954, che recano la disciplina di una speciale indennità pensionistica dovuta agli ufficiali e ai sottufficiali, la cui corresponsione non ha avuto soluzione di continuità;
- **n. 552)**: d.P.R. n. 758 del 1965, in materia di cumulo delle pensioni e degli stipendi a carico dello Stato e di enti pubblici, la cui applicazione non è stata interrotta nella prassi amministrativa;
- **n. 630)**: articolo 1 legge n. 967 del 1969, recante la disciplina dell'indennità per i servizi di ordine pubblico dovuta al personale delle forze di polizia, la cui applicazione non è stata interrotta nella prassi amministrativa;
- **n. 723)**: articolo 26 della legge n. 187 del 1976, concernente la disciplina del trattamento economico durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, con riguardo delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, che si rende necessaria per esigenze di copertura normativa a far data dall'entrata in vigore del codice, atteso che nella prassi gestionale non vi stata alcuna interruzione di atti adottati in base alla disciplina già contenuta nella previgente legge 187;
- **n. 993)**: la legge n. 78 del 2001, recante la disciplina per la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, che è necessaria per dare copertura normativa a provvedimenti amministrativi già posti in essere nella prevalente competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;
- **n. 1059)**: il comma 1270 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in materia di vittime del dovere, per dare copertura normativa a provvedimenti amministrativi adottati senza soluzione di continuità;
- **n. 1082)**: i commi 5 e 7-bis e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009, che disciplinano, rispettivamente, i benefici in favore dei familiari delle vittime di atti di terrorismo e il rilascio del nulla osta di segretezza al personale impiegato in particolari settori della pubblica amministrazione, atteso che occorre dare copertura normativa a provvedimenti amministrativi prodottisi nella prassi gestionale;

A riguardo dell'efficacia *ex tunc* per la reviviscenza delle norme in questione, in particolare, occorre rilevare che l'articolo 2186 del Codice militare stabilisce che alla data di entrata in vigore del Codice militare (9 ottobre 2010):

- sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente;
- in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale, non possono prodursi effetti peggiorativi né disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente.

Per effetto di tale salvaguardia in favore dei destinatari delle norme riassetate nel codice, le posizioni individuali risultano nella sostanza già giuridicamente tutelate *ab origine*, residuando in questa sede un mero intervento di natura legistica, volto a perfezionare sul piano formale l'opera stessa di riassetto. Pertanto, la reviviscenza delle fonti che ne sono oggetto, operata peraltro con criterio sostanzialmente analogo a quanto previsto dall'articolo 2, comma 50, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, non lascia residuare alcuna conseguenza intrinseca, agli effetti abrogativi che si erano già prodotti, quale si avrebbe invece nel caso di intervenuta abrogazione di norme penali, in forza del principio racchiuso nell'articolo 2 del Codice penale, relativo al 'favor rei' nella successione nel tempo di norme penali.



Articolo 11:

prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2271 del codice.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66,
RECANTE IL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO
14, COMMA 18, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246

RELAZIONE TECNICA
(art. 17, co. 2, della legge n. 196 del 2010)

La presente iniziativa reca alcuni interventi tesi ad integrare, riassetare o correggere disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, di seguito "Codice militare", di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale facoltà è prevista dal comma 18 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente delega al Governo in materia di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

In attuazione della citata delega, il Codice militare ha operato il riordino delle previgenti disposizioni primarie d'interesse del Ministero della difesa e delle Forze armate, in base a principi e criteri direttivi espressamente indicati nella stessa norma di delega e a quelli di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Sotto il profilo finanziario, l'esercizio della delega non ha implicato nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ad espresso divieto sancito nel senso dall'articolo 19 (*Invarianza della spesa*) della medesima legge n. 246 del 2005, quale peraltro riaffermato anche dall'articolo 2271 del Codice militare.

In tale quadro di riferimento normativo, il presente decreto provvede ora ad apportare le occorrenti modifiche al Codice militare, per eliminarne errori di tipo materiale, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti e recepire il cosiddetto *jus superveniens*, necessariamente sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi della predetta delega originaria, senza possibilità alcuna di innovare le discipline che ne sono oggetto, in special modo sotto il profilo degli oneri. Infatti, le rettifiche di imperfezioni testuali di cui si tratta possono riguardare meri errori testuali di trascrizione occorsi nella redazione del Codice militare, sia di tipo dattilografico, sia di riproduzione formale delle partizioni normative per riassetto delle fonti originarie, ovvero il recepimento delle disposizioni primarie introdotte nell'ordinamento dopo l'approvazione definitiva del Codice militare da parte del Consiglio dei ministri, a scopo di pura ricognizione e sistematizzazione delle stesse nell'ambito del Codice militare.

In questo contesto, pertanto, va considerato che tutti gli interventi previsti dal presente decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri, quantunque essi possano riguardare, talora con efficacia retroattiva, delle disposizioni aventi anche profili di spesa - preesistenti all'emanazione del Codice militare - come, soprattutto, nel caso delle discipline connesse a

trattamento economico o previdenziale. A questo riguardo, in particolare, occorre tenere presente che l'articolo 2186 del Codice militare stabilisce che alla data della sua entrata in vigore (9 ottobre 2010):

- sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente al riassetto operato;
- in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale, non possono prodursi effetti peggiorativi né disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente.

Tale norma salvaguardia implica che le posizioni degli amministrati risultano nella sostanza già giuridicamente tutelate *ab origine*, sicché le preesistenti coperture di spesa correlate alle discipline che qui sono oggetto di correttivi sul piano normativo, già preordinate a legislazione previgente, non ne risultavano assolutamente modificate in diminuzione- né potevano esserlo, per fatto di coerenza con la delega - con ciò configurandosi questa attività correttiva come un intervento di pura valenza tecnico-legistica, volta a perfezionare sul piano formale l'opera stessa di riassetto.

In linea con quanto precede, del resto, l'Amministrazione ha continuato ad erogare la spesa nei settori di competenza senza soluzione di continuità, a valere sulle risorse finanziarie di cui ha mantenuto la disponibilità a legislazione vigente.

A titolo di esempio, si indicano di seguito alcune disposizioni che in base alla formulazione letterale di questo decreto legislativo potrebbero sembrare idonee a comportare oneri, ma che in realtà sono finanziariamente del tutto neutrali, perché dai contenuti sostanziali non innovativi bensì ricognitivi:

a) in materia di *bonifiche da ordigni esplosivi*, l'art. 1, co. 1, let. c), novella l'art. 22 del Codice militare, allo scopo di riassetto il D.Lgs. Lgt. 12 aprile 1946, n. 320, abrogato dall'art. 2268, co. 1., n. 258), dello stesso Codice militare, che viene reintrodotta nei suoi contenuti aggiornati secondo le indicazioni della Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, che ha rilevato la necessità dell'ulteriore permanenza della disciplina in questione. L'integrazione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attività di cui si tratta non ha subito interruzioni, sia con riguardo all'effettuazione delle bonifiche sistematiche sia di quelle occasionali riguardanti ordigni esplosivi residuati bellici ancora presenti sul territorio nazionale;

b) in materia di *trattamento economico o previdenziale*:

- art. 6, co. 1, lett. g) e l), che integrano gli artt. 1805 e 1822 del Codice militare, prevedendo la computabilità nella tredicesima mensilità delle indennità operative corrisposte al personale militare, il cui diritto non è venuto meno ai sensi del citato art. 2186 e i relativi importi sono stati regolarmente corrisposti al personale. L'intervento ha lo scopo di



perfezionare il riassetto normativo di quanto già previsto nel senso dal co. 6 dell'art. 18 della stessa legge n. 78;

art. 7, co. 1, let. c), che perfeziona nell'art. 1876 del Codice militare il riassetto della previgente disciplina prevista dall'art. 50 del R.D. n. 3458 del 1928, in materia di corresponsione del trattamento economico di attività al militare che sia trattenuto in servizio, per la durata massima di sessanta giorni (art. 879, co. 2, del Codice militare);

- art. 7, co. 1, let. d), che riproduce all'art. 1877 del Codice militare gli artt. 37, co. 2, della legge n. 113 del 1954 e 29, co. 4, della legge n. 599 del 1954, abrogati dall'art. 2268, co. 1, nn. 390) e 400) del Codice militare stesso, concernenti la corresponsione di tre mensilità degli assegni interi di attività a personale militare collocato in quiescenza in una delle situazioni di inidoneità al servizio per infermità, quali previste ora dall'articolo 929 del Codice militare. La modifica consente, in sostanza, di rimediare ad un errore materiale nel riassetto, non essendo venuta meno nella prassi amministrativa l'applicazione degli istituti di cui si tratta;

- art. 9, co. 1, nn. 1), 2), 3), 4), 6), 8), 10) e 12), che dispongono la reviviscenza, con efficacia a far data dall'entrata in vigore del Codice militare (9 ottobre 2010), di previgenti disposizioni, abrogate per errore materiale dall'art. 2268, co. 1, n. 268), 390), 400), 552), 630), 723), 1059) e 1082) del Codice militare, concernenti materie che nella prassi gestionale hanno formato oggetto nel frattempo di atti amministrativi senza soluzione di continuità:

- . art. 7 d.lgs. CPS n. 263 del 1946, in materia di pagamento della tredicesima mensilità ai pubblici dipendenti;
- . artt. 68 della legge n. 113 del 1954 e 32 della legge n. 599 del 1954, concernenti la disciplina di una speciale indennità pensionistica dovuta agli ufficiali e ai sottufficiali;
- . d.P.R. n. 758 del 1965, concernente la disciplina sul cumulo delle pensioni e degli stipendi a carico dello Stato e di enti pubblici;
- . art. 1 della legge n. 967 del 1969, in materia di disciplina dell'indennità per i servizi di ordine pubblico dovuta al personale delle Forze di polizia;
- . art. 26 della legge n. 187 del 1976, recante disciplina del trattamento economico durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio del personale militare;
- . art. 1, co. 1270, della legge n. 296 del 2006 art. 3, co. 5, del decreto-legge n. 152 del 2009, in materia benefici in favore delle vittime di atti di terrorismo.

23 GIU. 2011

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

3 avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

B. B. B.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione: Ministero della difesa.

Titolo: Schema di decreto legislativo: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'emanazione del provvedimento è necessaria per modificare ed integrare il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito il Codice militare), ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si tratta di interventi volti ad effettuare talune correzioni di errori materiali occorsi nella redazione del citato Codice militare e a recepire il c.d. *jus superveniens*.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il Codice militare trae origine dall'articolo 14, commi 14 e 15 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con l'obiettivo di effettuare il riordino delle previgenti disposizioni primarie d'interesse del Ministero della difesa e delle Forze armate, secondo i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Contestualmente e coerentemente a tale riassetto, si è provveduto anche al riordino sistematico delle disposizioni secondarie, afferenti materie del medesimo ordinamento militare, in un Testo unico regolamentare emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. L'odierno intervento muove anche dalla necessità di recepire le disposizioni derivanti dal quadro normativo sopravvenuto dopo la deliberazione definitiva del Codice militare da parte del Consiglio dei Ministri (12 marzo 2010) nonché correggere il riassetto ai sensi dell'articolo 14, comma 18 della legge n. 246 del 2005 che conferisce tale delega esercitabile entro due anni (9 ottobre 2012) dalla entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (e un ulteriore anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo). Tra esse vanno annoverati, in particolare, quelle relative al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2010 (proroga di taluni organismi collegiali), la legge 4 novembre 2010, n. 183, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (riorganizzazione di alcune strutture del Ministero della difesa).

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il provvedimento reca disposizioni che incidono in termini integrativi e modificativi sul decreto legislativo n. 66 del 2010.



- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**
Il decreto rispetta i principi costituzionali in materia.
- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**
Le norme contenute nel testo disciplinano materie di esclusiva competenza statale e non producono effetti, neppure in via indiretta, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**
Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**
Nei profili indicati in titolo, il presente intervento non produce effetti modificativi rispetto a quanto già operato con il Codice.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**
Non risultano progetti di legge concernenti analoghe finalità all'esame del Parlamento.
- 9) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
I contenuti del decreto rispettano le linee prevalenti della giurisprudenza. Non vi sono giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente provvedimento.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**
Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non vi sono in atto procedure di infrazione comunitarie nelle materie oggetto del decreto in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**
Le disposizioni del provvedimento in esame sono perfettamente compatibili con gli obblighi comunitari.
- 13) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Nelle materie oggetto del decreto in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.



- 14) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Nelle materie oggetto del provvedimento in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da partesi altri Stati membri dell'Unione Europea.**

La specificità dei contenuti del decreto non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.**

Nel testo non sono state introdotte nuove definizioni normative.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimento normativi contenuti nel testo.

- 3) **Ricorso ala tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, al fine di realizzare i necessari correttivi sulle vigenti disposizioni del Codice militare per mantenerne l'unitarietà rispetto alle materie trattate.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Le norme contenute nel testo non prevedono effetti abrogativi impliciti.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o i interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le norme del provvedimento non producono effetti retroattivi. Talora, come nel caso di alcune rettifiche all'articolo 2268, possono verificarsi situazioni di riviviscenza di norme precedentemente abrogate, ma erroneamente non riassettate come necessario nel contempo. Esse sono: articolo 7 del d.lgs.CPS. n. 263 del 1946, articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, d.P.R. 5 giugno 1965, n. 758, articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, la legge 7 marzo 2001, n. 78, art. 1, co. 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e articolo 3, commi 5 e 7-bis, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Agli effetti sostanziali, tuttavia, la reviviscenza di talune fonti non comporta alcuna conseguenza intrinseca agli effetti abrogativi che si sono già prodotti, quale invece si avrebbe nel caso dell'abrogazione di norme penali, in virtù del principio dell'articolo 2 del Codice penale relativo al '*favor rei*' nella successione di norme penali nel tempo. Sul punto si fa rinvio



alle ulteriori valutazioni indicate anche in relazione illustrativa. Non vi sono norme di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa di riferimento vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte ulteriori rispetto a quanto previsto dall'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento non comporta adozione di provvedimenti attuativi, che non siano già previsti dal Codice.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" al d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170 – G.U. n. 257 del 2008)

Amministrazione: Ministero della difesa.

Titolo: Schema di decreto legislativo: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A. Descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dal Codice dell'ordinamento militare, emanato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in attuazione dell'articolo 14, commi 14 e 15 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le norme regolamentari, afferenti lo stesso ordinamento militare, sono compendiate nel Testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. L'intervento regolatorio tiene anche conto del quadro normativo sopravvenuto dopo la deliberazione definitiva del Codice militare da parte del Consiglio dei Ministri (12 marzo 2010), tra cui, in particolare, le disposizioni recate dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2010 (proroga di taluni organismi collegiali), dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 (riorganizzazione di alcune strutture del Ministero della difesa).

B. Illustrazione della carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Non vi sono costi in quanto è un riordino di norme già esistenti. L'intervento regolatorio è necessario per integrare e modificare il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

C. Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento regolatorio è volto ad effettuare talune correzioni di errori materiali occorsi nella redazione del Codice militare e a recepire il c.d. *jus superveniens*. Esso inoltre è volto a rendere le strutture più efficienti, attraverso il perfezionamento delle disposizioni riassettate nel codice, in aderenza alla previgente disciplina organizzativa delle Forze armate.

D. Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.



Assicurare l'ottimizzazione e l'efficienza delle attività del Ministero della difesa e delle Forze armate, l'espletamento efficace e tempestivo dei relativi compiti istituzionali, nonché la snellezza delle procedure. Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà misurato attraverso gli usuali strumenti di rilevazione che potranno consentire di verificare l'esito e il buon impatto soprattutto sull'efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità delle strutture.

E. Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatario principale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo è il personale militare.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

Procedure di consultazione effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati.

In via preliminare, sono stati consultati lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dei carabinieri e della guardia di finanza, le competenti Direzioni generali del Ministero della difesa. L'intervento regolatorio ha tenuto conto delle disposizioni primarie previgenti e riassettate nel Codice militare ed è conforme ai criteri e principi previsti dalla legge n. 246 del 2005.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO).

Valutazione opzione zero e prevedibili effetti.

L'opzione zero non consentirebbe di risolvere le criticità e i problemi emersi in sede applicativa del codice. L'intervento è consentito dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Nel corso delle consultazioni nell'ambito dell'Amministrazione, è emerso che la scelta effettuata è l'unica opzione effettivamente praticabile per conseguire adeguati livelli di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità dei procedimenti posti in essere dalle strutture, tenuto conto anche della specificità del settore difesa.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A. Metodo ed analisi applicata per la misurazione degli effetti.

Un metodo utilizzato dall'Amministrazione per riscontrare l'efficacia dell'intervento è stato quello della rilevazione obiettiva delle esigenze delle strutture.

L'Amministrazione ha valutato gli effetti dell'intervento regolatorio e, all'esito delle analisi, è pervenuta alla positiva valutazione degli interventi da effettuare con il provvedimento, non comportanti implicazioni finanziarie.

B. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio non comporta svantaggi. I vantaggi dell'opzione prescelta sono insiti nella discendente funzionalità dell'Amministrazione della difesa, connessa al perfezionamento del riassetto normativo.



C. Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio non comporta obblighi informativi a carico dei destinatari.

D. Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha proceduto a comparazione perché non sono emerse opzioni alternative di intervento effettivamente praticabili che avrebbero garantito gli stessi livelli di efficienza, efficacia, economia e trasparenza auspiccate.

E. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione ha valutato ed accertato che l'intervento regolatorio è immediatamente realizzabile senza comportare oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE.

L'intervento regolatorio non ha nessuna incidenza diretta sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio, sono tutti i soggetti preposti alla direzione degli uffici e delle strutture del Ministero della difesa.

B. Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, oltre che nel sito web del Ministero della difesa.

C. Strumenti del controllo e del monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione eseguirà il controllo con i propri mezzi già esistenti e secondo le modalità previste senza creare ulteriori oneri.

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento potranno essere adottati nel corso dell'applicazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 che prevede la possibilità di ulteriori interventi integrativi, correttivi e di riassetto del codice, nel termine di due anni (comma 18) dalla sua entrata in vigore (9 ottobre 2010), e di un ulteriore anno dall'entrata in vigore degli stessi decreti correttivi. L'Amministrazione assicurerà gli adempimenti connessi con la verifica di impatto regolatorio (V.I.R.), secondo le scadenze temporali previste, nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti: risoluzione degli errori materiali, efficienza ed efficacia delle strutture e delle procedure.

